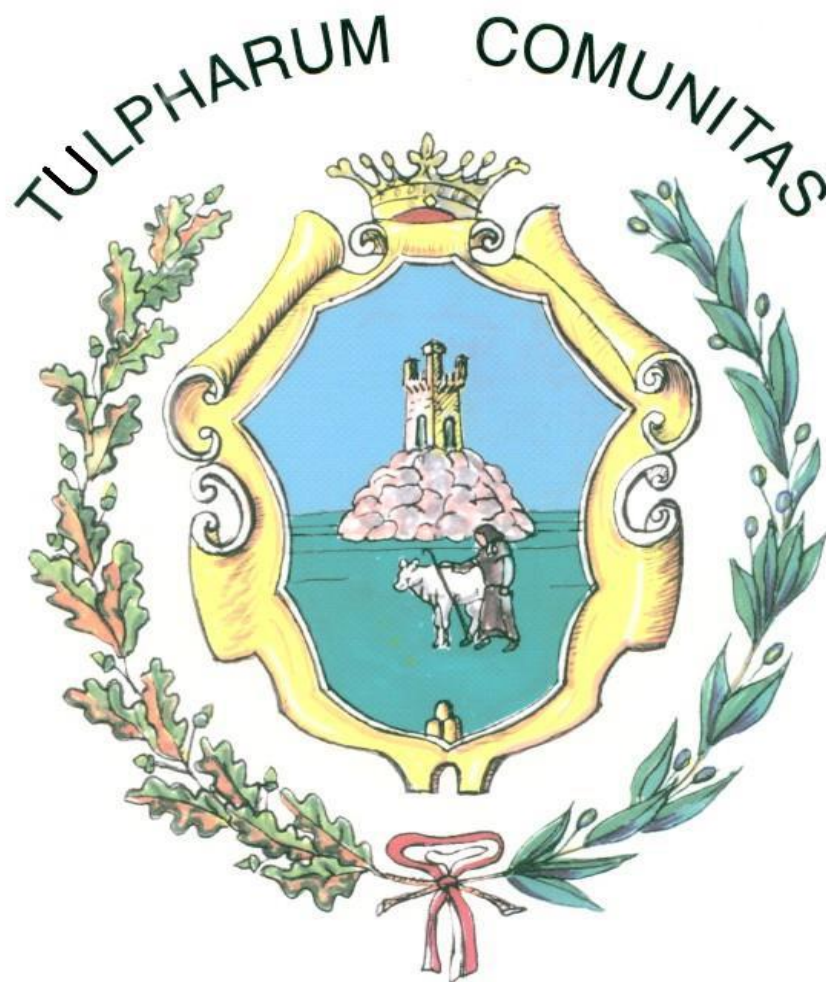


COMUNE DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale



Disciplinare per la Regolamentazione dell'istituzione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico merci nel centro abitato, con la realizzazione dei posti riservati

INDICE

Art. 1 – Principi e finalità

Art. 2 – Orari Fornitura/operazioni di carico/scarico merci

Art. 3 – Piazzole di carico e scarico merci

Art. 4 – Procedimenti autorizzativi

Art. 5 – Utilizzo delle aree di carico/scarico merci da parte delle Associazioni presenti sul territorio comunale

Art. 6 – Obblighi normativi e compatibilità generali

Art. 7 – Vigilanza e controllo

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni Finali

Art. 1 – Principi e finalità

1. Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci si stabiliscono i sottoelencati criteri finalizzati all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci per consentire il relativo carico o scarico, di cui all'art. 7, comma 1, lettera "g" del D. Lgs. Nr. 282/92 (Nuovo Codice della Strada).
2. Nella individuazione delle aree indicate al primo comma si dovrà tenere conto:
 - a) dell'orario delle forniture e, quindi, delle operazioni di carico/scarico merci;
 - b) della realizzazione della piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle merci, con annessa segnaletica verticale;
 - c) dei principi meglio specificati innanzi.

Art. 2 - Orario fornitura /Operazioni carico-scarico merci

1. Gli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci debbono tenere conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione nonché della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale agli esercizi commerciali; a tal fine si stabilisce che le operazioni di carico e scarico debbano avvenire, di norma, nella seguente fascia oraria:

PER TUTTO L'ANNO SOLARE, NEI GIORNI FERIALE, PREFESTIVI,

- **DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 12,30**
- **DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30**

ogni area destinata a tale attività potrà subire variazioni secondo le necessità della zona interessata che verranno indicate nella relativa segnaletica verticale;

2. Tutti gli stalli riservati al carico e scarico di merci possono essere utilizzati, dagli utenti/addetti al carico e scarico per un periodo **massimo di 1 (una) ora**, da certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile a cura dei fruitori dello stallo.

3. Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite di cui al comma 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli art. 158, comma 2, lettera "e" ed "o", art. 159 comma 1, lettera "b" del D. Lgs. nr. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

4. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta oltre 1 ora dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose, saranno sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

5. Per particolari esigenze di carico e scarico e previo preventivo avviso all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Tolfa, il limite di sosta di cui al comma 2 potrà essere eccezionalmente protratto per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate.

Art. 3 - Piazzole carico e scarico merci

1. L'individuazione delle aree di sosta da riservare agli utenti del carico e scarico merci, deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. La realizzazione di ogni singola piazzola di carico e scarico merci di metri 9x2 dovrà indicativamente essere utile al servizio di almeno 2 o più esercizi commerciali, artigianali, sia essi alimentari che non alimentari.
3. La realizzazione degli stalli è a titolo gratuito. All'uopo, nel caso di ottenuta autorizzazione, il Comune procederà secondo la disponibilità di fondi.
4. In alternativa ed al fine di velocizzare i tempi di realizzazione, ottenuta l'autorizzazione, il/i richiedente/i potrà procedere in economia a proprie cure e spese presentando preventivamente apposito progetto di realizzazione all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Tolfa, specificando le caratteristiche della segnaletica orizzontale e verticale da utilizzare. L'Ufficio Polizia Locale, sentito il Settore 3° - Tecnico del Comune di Tolfa e verificata la conformità del progetto e dei materiali utilizzati alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione per esclusive ragioni di uniformità di segnaletica sull'intero territorio, esprimerà il proprio nulla osta o il motivato diniego entro il termine di giorni quindici dalla presentazione degli elaborati.
5. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'istanza e, quindi, la successiva realizzazione dello stallo, secondo le suddette modalità, non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo concesso essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico/scarico merci secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal presente atto.
6. Gli utenti che usufruiscono di stalli di sosta per carico e scarico, per facilitare tali operazioni e per ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli per le merci. Dette piazzole fuori dall'orario di utilizzo per il carico e scarico merci rimangono a disposizione di tutti i veicoli con le relative limitazioni imposte nella zona.
7. L'individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il codice della strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previo sopralluogo congiunto tra gli istanti, personale di Polizia Locale e personale del Settore 3° - Tecnico; di norma esso sarà collocato ad una distanza utile a tutti gli esercizi commerciali presenti, garantendo per quanto possibile pari distanza.
8. In nessun caso si procederà alla individuazione di nuovi stalli di sosta se nella via oggetto di richiesta ve ne sia un altro già precedentemente individuato a distanza inferiore a metri 30 dalla sede dell'esercizio.

Art. 4 – Procedimenti autorizzativi

1. Per la richiesta dell'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli per il carico e scarico di cose occorrerà attenersi ai seguenti criteri:
 - a. Il richiedente dovrà presentare formale istanza con allegata una planimetria dove realizzare il carico e scarico con relative misure all'Ufficio Protocollo del Comune di Tolfa indirizzata al Settore III - Servizio Tecnico e all'Ufficio Polizia Locale che, verificata la struttura della strada, verificate le condizioni di traffico e viabilità, qualora valutassero la stessa meritevole di accoglimento, dovranno emettere relativa ordinanza. (Modello istanza allegato alla presente)
 - b. Sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga area ubicata nella stessa via entro il

limite di distanza di mt. 30 misurati dalla sede del richiedente.

Art. 5 – Utilizzo delle aree di carico/scarico da parte delle Associazioni sul territorio comunale.

1. Le Associazioni socio culturali e assistenziali presenti nel territorio comunale, con sede in prossimità delle suddette aree, potranno usufruire di detti stalli ai fini di carico e scarico merci oltre quanto stabilito all'art. 2 comma 2 del presente provvedimento, previa preventiva comunicazione all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Tolfa, comunque la sosta non potrà andare oltre le 4 (quattro) ore consecutive da certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile a cura dei fruitori dello stalli.

Art. 6 – Obblighi normativi e compatibilità generali

1. In tutte le fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, tutti i posti riservati a carico e scarico, di cui al presente regolamento, dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, nel rispetto del d.lgs n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di attuazione e comunque con la vigente normativa di settore.

Art. 7 – Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale o da altro soggetto all'uopo incaricato, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto delle autorizzazioni rilasciate ed al mantenimento dei requisiti specifici, al momento della richiesta del posto riservato al carico e scarico.

Art. 8 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, e ove applicabile, a norma dell'art. 7 bis del d.lgs n. 267/2000.

Art. 9 – Disposizioni Finali

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, revocare le ordinanze recanti la concessione di stalli per il carico e scarico, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico ovvero per abuso nell'utilizzo.

2. Il presente provvedimento annulla o sostituisce le precedenti Ordinanze Sindacali e/o dirigenziali che hanno istituito aree di carico e scarico merci.

3. Le aree già istituite subiranno le modifiche di orario ed utilizzo come descritto all'art. 2 del presente atto che comporterà la modifica e/o adeguamento della segnaletica già presente.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare il seguente allegato:

Modello A – Istanza di autorizzazione